

## IL PUNTO SUL NUOVO REGIME CONTABILE AGEVOLATO PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2015

### Premessa normativa

La Legge di stabilità 2015 (Legge n.190-2014) ha istituito con decorrenza 01 gennaio 2015 un nuovo regime agevolato forfetario per le partite IVA riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che sostituisce tutti gli attuali regimi agevolati (regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e degli "ex minimi").

### I REQUISITI PREVISTI PER L'ACCESSO

Un aspetto interessante che distingue il nuovo regime forfetario dal vecchio regime dei minimi è che il nuovo regime non è riservato ai soli soggetti che intraprendono una **“nuova” attività** ( o che non hanno svolto precedenti e simili attività nel passato ) e che il regime di svolgimento non è vincolato ad un periodo specifico ma può essere sempre svolto in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

In sostanza è un **regime naturale** fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione del regime **ordinario**, con vincolo minimo triennale (le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate pubblicate il 3 gennaio 2015 precisano che sarà possibile accedere al nuovo regime dei minimi contestualmente alla richiesta di apertura della partita Iva, barrando la casella “Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 nel Dl n. 98/2011”).

Per accedere al nuovo regime, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell'anno precedente, i seguenti requisiti.

- 1) Ricavi /Compensi: non devono essere superiori a specifici limiti, differenziati a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata; si applica il principio di cassa per i Professionisti e il principio di competenza per le imprese; non rilevano i ricavi per adeguamento a studi di settore/parametri.
- 2) Il soggetto può sostenere spese non superiori ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori (art. 50 Tuir), compensi ad associati in partecipazione , prestazioni di lavoro di familiari (art. 60 TUIR).

3) Spese per beni strumentali: non devono essere superiori a euro 20.000 al lordo degli ammortamenti (devono essere considerati anche i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo e sono **esclusi** i beni di costo inferiore ad euro 516,46 e gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione). Ai fini del calcolo del predetto limite per i beni in leasing vale il valore del costo sostenuto del concedente, per i beni in locazione, noleggio e comodato il valore normale del bene; ai fini del calcolo del valore di euro 20.000, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel video forum di Italia Oggi, i valori da considerare sono al netto dell'iva e rilevano le sole immobilizzazioni immateriali proprie (software) e non rilevano i costi pluriennali (i.e. Avviamento, spese Impianto); da notare che ai fini del calcolo, rispetto al regime dei minimi di cui al D.L.98-2011, rilevano i beni strumentali acquistati anche prima del triennio precedente e che al 31-12-2014 non sono stati dismessi.

4) I soggetti che svolgono attività derivanti da lavoro dipendente/ assimilato possono svolgere il nuovo regime forfetario se il reddito derivante dall'attività con partita IVA è prevalente rispetto a quello percepito come dipendente (tale prevalenza non è richiesta se la somma dei redditi, reddito agevolato e redditi da lavoro, è inferiore ai 20.000 euro). Ai fini della verifica del superamento dei ricavi /compensi stabiliti non rilevano eventuali adeguamenti agli studi di settore e, nel caso di esercizio di più attività, si deve assumere il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle attività svolte (i.e. contribuente che ha esercitato attività di intermediario del commercio con ricavi effettivi pari euro 24.000 e attività di commercio ingrosso con ricavi pari ad euro 15.000; il limite dei ricavi previsti dalla Legge è rispettivamente 15.000 per la prima attività e euro 40.000 per la seconda; non dovendosi considerare i ricavi relativi all'attività prevalente ma quelli in base al limite più elevato, nel caso di specie, il contribuente può accedere al nuovo regime forfetario).

5) Sono esclusi dal nuovo regime i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari del reddito (i.e. i regimi speciali relativi all'agricoltura, vendita sali e tabacchi, agenzia viaggi, agriturismo, regime del margine), i soggetti non residenti (fatti salvi quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o aderente allo SEE che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto), i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (art. 10 c. 1 n. 8 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE, gli esercenti

attività d'impresa/arti/professioni che partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR ovvero a srl in regime di trasparenza.

#### NOTA BENE

L'Agenzia delle Entrate, in occasione del videoforum di Italia Oggi, ha confermato la possibilità di aprire una nuova partita IVA nel 2015 retrodatando l'inizio attività al 2014 (entro 30 giorni) al fine di poter rientrare nel nuovo regime dei minimi previsto dal D.L. 98-20011; tuttavia tale operazione, onde evitare fini elusivi, deve essere sorretta da prove che documentino l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa (fatture vendita, acquisti...). L'agenzia in risposta ad apposito quesito de telefisco ha risposto che rientrano nel calcolo del limite massimo di ricavi le cessioni all'esportazione con la Città del Vaticano.

#### NOTA BENE

Non costituisce causa ostativa al nuovo regime dei minimi l'effettuazione di operazioni di cessione all'esportazione di cui all'art.8 del DPR 633-72 e di cessioni assimilate di cui all'art. 8-bis e art. 9 del DPR 633-72.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI DEL NUOVO REGIME

I contribuenti che adottano il nuovo regime forfetario sono esclusi da IRAP, studi di settore e parametri. Il reddito del soggetto è determinato applicando all'ammontare dei ricavi/compensi percepiti (**si applica il principio di cassa**) specifici coefficienti di redditività (diversificati a seconda del codice ATECO) ed è assoggettato ad una imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15% (**i ricavi/compensi conseguiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto e dal reddito si possono dedurre i contributi previdenziali pagati**).

IL CONTRIBUENTE NON DEDUCE ALCUN COSTO SOSTENUTO E PERTANTO IN APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI NON SARA' MAI POSSIBILE DICHIARARE PERDITE FISCALI. NELLE FATTURE EMESSE ANDRA' SPECIFICATO CHE NON SI APPLICA LA RITENUTA D'ACCONTO COME PREVISTO DALLA DISPOSIZIONE DI LEGGE. **Il contribuente minimo non è un sostituto d'imposta e quindi non è tenuto ad operare ritenute alla fonte (deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti ai quali sono state pagate somme senza operare le ritenute d'acconto).**

E' POSSIBILE OPTARE PER IL NUOVO REGIME DEI MINIMI ANCHE DA PARTE DELLE IMPRESE FAMILIARI (NEL CASO DI SPECIE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SI CALCOLA AL LORDO DELLE QUOTE DEI FAMILIARI E VIENE VERSATA DAL SOLO TITOLARE).

I soggetti di cui al nuovo regime godono inoltre di altri benefici :

- a) sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte (sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti IVA);
- b) sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA;
- c) il nuovo regime prevede l'esonero dalle comunicazioni dello spesometro, e dalla comunicazione *black-list*;
- d) i soggetti che potranno accedere al regime forfetario avranno anche la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali ovvero di applicare le aliquote contributive previste per le Gestioni artigiani/commercianti senza considerare il reddito minimo annuo (l'opzione è facoltativa e occorrerà presentare apposita domanda telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno). La misura non si applica ai professionisti iscritti alle Casse Professionali per i quali resta fermo il versamento del contributo soggettivo minimo;
- e) per i soggetti che avviano una start-up e che soddisfano determinate condizioni, è prevista una agevolazione per i primi 3 anni (periodo d'imposta di inizio dell'attività e 2 successivi) che consiste nella riduzione di 1/3 del reddito imponibile

determinato dall'applicazione del coefficiente di redditività il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare ovvero l'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO);

f) il nuovo regime non prevede il divieto di compiere operazioni a titolo di esportazione o di operazioni assimilate o servizi internazionali.

## **REGIME FORFETTARIO E DOMANDA ALL'INPS PER I CONTRIBUTI IVS AGEVOLATI**

L'INPS, con la circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, ha divulgato le istruzioni per l'adozione del regime agevolato contributivo (art. 1 cc. 76-83 L. 190/2014) previsto per i contribuenti che applicano il regime forfettario, il quale permette alle imprese iscritte alla gestione IVS degli artigiani e commercianti di non applicare il contributo sul reddito minimale (nel 2015 è pari ad euro 15.548), non essendo pertanto obbligati al versamento della quota fissa a mezzo delle consuete rate trimestrali.

I contribuenti già in attività che dal 1° gennaio 2015 operano con il nuovo regime forfettario e intendono fruire anche delle agevolazioni previdenziali previste, sono tenuti a comunicare telematicamente l'adesione all'Inps entro il prossimo 28 febbraio 2015.

Per i contribuenti che iniziano l'attività nel 2015, la comunicazione deve invece avvenire con la massima tempestività rispetto alla ricevuta dell'avvenuta iscrizione.

Per l'accesso al regime contributivo agevolato dal 2015 va presentata apposita istanza entro il 28 febbraio 2015 con modalità telematiche tramite, accesso al cassetto fiscale previdenziale e l'istanza cartacea, da consegnare a uno sportello Inps, è prevista solo per coloro che non risultano ancora titolari di una posizione previdenziale aperta presso l'INPS.

La revoca del regime agevolato andrà effettuata invece entro il 31/12 di ciascun periodo, con l'effetto di ripristinare il regime contributivo "ordinario" a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.

In presenza del regime contributivo agevolato, se il reddito dichiarato è inferiore al minimale, si avrà il vantaggio di versare contributi inferiori e lo svantaggio di un accreditamento dei contributi mensili ai fini pensionistici proporzionalmente ridotto.

VI è da dire che anche i collaboratori familiari/coadiutori sono compresi nell'agevolazione di cui sopra in presenza di adesione da parte del titolare dell'impresa.

In presenza dell'istanza di cui sopra sono precluse le seguenti riduzioni contributive.

a) Soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso una Gestione INPS con più di 65 anni di età: sarebbe applicabile la riduzione del 50% dei contributi dovuti (art. 59 L. 449/97).

Il beneficio sarà nuovamente concesso nel caso di fuoriuscita dal regime agevolato, con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.

b) riduzione dell'aliquota contributiva del 3% ai coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni.

## NOTE IMPORTANTI

In presenza di istanza il versamento dei contributi viene effettuato esclusivamente in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per il modello Unico e a tali scadenze occorre versare anche la contribuzione di maternità in due rate uguali, di euro 3,72 ciascuna.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 01/01/2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, ai fini dell'agevolazione contributiva sono anch'essi tenuti a presentare l'apposita domanda telematica *"con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale"*.

**Se il regime forfettario decade per qualsiasi motivo, il regime**

**previdenziale agevolato cessa di avere effetto** a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso. In particolare, laddove emerge che i requisiti previsti per l'accesso al regime forfetario, pur essendo stati dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante, l'agevolazione cesserà *ab origine* e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito dell'insussistenza dei requisiti, **precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio**

### TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI

<b>I nuovi minimi sono esonerati da:</b>	<b>I nuovi minimi sono obbligati a:</b>
LIQUIDAZIONE EVERSAMENTI IVA	ACQUISTI INTRA :PRESENTARE IL MODELLO INTRA AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI EURO 10.000 ; CESSIONI INTRA: NON SI APPLICA LA DISCIPLIN APREVISTA E LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT ( SI TRATT IN SOSTANZA DI OPERAZIONI INTERNE); Nota bene: <b>Per le prestazioni rese e ricevute ai sensi dell'art.7 ter del dpr.633-72 da soggetti Ue è invece necessaria la presentazione dei modelli Intra.</b>
REGISTRAZIONE FATTURE E CORRISPETTIVI (DEVONO SOLO CONSERVARE DOCUMENTAZIONE) TALE	NUMERAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO E BOLLE DOGANALI
DICHIARAZIONE IVA	ADOTTARE GLI OBBLIGHI DEL REVERSE CHARGE E PROVVEDERE AL VERSAMNTO IVA ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DELL'OPERAZIONE

COMUNICAZIONE BLACK LIST	PROVVEDERE ALLA RETTIFICA DELL'IVA ALL'ACCESSO E ALL'USCITA DAL REGIME (AD ESEMPIO: RETTIFICA BENI AMMORTIZZABILI PER I QUINTI RESIDUI O NEL LIMUTE DI 10 ANNO PER GLI IMMOBILI, RETTIFICA IVA RELATIVA ALLE RIMANENZE FINALI). I RICAVI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI L'ENTRATA NEL NUOVO REGIME DEI MINIMI CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DELL'ANNO PRECEDENTE L'ACCESSO (AD ESEMPIO PLUSVALENZE RATEIZZATE)
COMUNICAZIONE SPESOMETRO	CERTIFICARE I CORRISPETTIVI (OVVERO EMETTERE LE FATTURE, LE RICEVUTE FISCALI E I CORRISPETTIVI DELL'ATTIVITA')
CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI SENSI ART.2 DPR.696-96(CESIONI TABACCHI,GIORNALI E CARBURANTI)	

### **PASSAGGIO AL NUOVO REGIME**

Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato i “vecchi” regimi (nuove iniziative, minimi, ex-minimi), abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni per gestire il passaggio al nuovo regime forfetario:

- 1) transito diretto al “nuovo” regime forfetario, salvo opzione per l’applicazione delle imposte nei modi ordinari nel 2015;
- 2) riconoscimento della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive ovvero dei minimi;
- 3) per i contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi, è riconosciuta la possibilità di “*continuare ad avvalersene*” per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età;
- 4) per i soggetti che nel 2014 si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive (Legge n. 388-2000) o del regime degli ex-minimi è prevista la facoltà di entrare nel nuovo regime forfetario (in presenza dei requisiti disposti dalla norma) o di optare per il regime ordinario.



## LE MODALITA' DI ACCESSO AL NUOVO REGIME

Ai fini pratici per l'accesso o meno al nuovo regime si possono identificare le seguenti casistiche:

- a) soggetto che possiede i requisiti e che decide di entrare nel nuovo regime contabile dopo averne valutato la convenienza economica: come chiarito dall'Agenzia delle Entrate l'opzione deve essere comunicata in sede di apertura della nuova partita Iva nel modello AA9/11 barrando la casella relativa al precedente *“Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011”*;
- b) soggetto già in attività: se decide di transitare nel nuovo regime forfetario (sempre dopo aver controllato i requisiti e la convenienza economica) non dovrà effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all'Agenzia delle Entrate;
- c) se invece il contribuente (pur in presenza dei requisiti previsti dalla norma) valuti non conveniente il nuovo regime agevolato potrà scegliere per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari dandone comunicazione nel modello Iva 2016 relativo all'annualità 2015 (da ricordare che l'opzione per il regime ordinario è vincolante per almeno un triennio e che decorso tale periodo resta valida per ciascun anno successivo fino ad eventuale revoca).

## NOTA BENE

L'opzione per il regime ordinario va comunicata nella dichiarazione Iva2016 relativa al 2015 con la compilazione del quadro VO ed è vincolante per almeno un triennio; in seguito è valida di anno in anno fino a revoca.

## TABELLA PRATICA OPERATIVA DEI REGIMI CONTABILI

Regime contabile 2014	Regime contabile 2015
Nuove iniziative produttive L.388-2000 :	Entra come regime naturale nel nuovo regime dei minimi e può optare per il regime semplificato/ ordinario
Regime super agevolato	Entra come regime naturale nel nuovo regime dei minimi e può optare per il regime semplificato/ ordinario
Regime dei minimi D.L.98-2011	Può continuare fino alla scadenza naturale (5 anni) o fino al 35 anno di età ovvero può entrare nel nuovo regime dei minimi

**TABELLA REQUISITI ACCESSO 2015**

Ricavi / Compensi	I ricavi, ragguagliati ad anno, non devono essere superiori ai limiti previsti dalla norma in relazione ai codici Ateco dell'attività svolta ( <u>si applica il principio di cassa per i Professionisti e il principio di competenza per le imprese</u> ). Non rilevano i ricavi per adeguamento a studi di settore/parametri.
Spese per lavoro	E' ammesso il sostenimento massimo di euro 5.000 a titolo di: lavoro accessorio, lavoro dipendente/assimilato, associati in partecipazione, prestazioni di lavoro familiare.
Spese beni strumentali	Al 31 dicembre le spese per beni strumentali non devono eccedere i 20.000 euro (sono inclusi nel calcolo i beni in leasing, locazione e noleggio, comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo; sono esclusi i beni inferiore al milione utilizzati nell'esercizio dell'attività). Ai fini del calcolo del valore di euro 20.000, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel video forum di Italia Oggi, i valori da considerare sono al netto dell'iva e rilevano le sole immobilizzazioni Immateriali proprie (software) e non rilevano i costi pluriennali (i.e. Avviamento, spese Impianto); da notare che ai fini del calcolo, rispetto al regime dei minimi di cui al D.L. 98-2011, rilevano i beni strumentali acquistati anche prima del triennio precedente e che al 31-12-2014 non sono stati dismessi.
Sono esclusi dal nuovo regime	I soggetti che partecipano a Snc, studi associati, srl trasparenti; soggetti che si avvalgono di regimi IVA speciali o di regimi forfetari; soggetti non residenti, soggetti che effettuano operazioni di cessione di fabbricati e terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

**TABELLA DEDERMINAZIONE DEL REDDITO**

<b>AREA ATTIVITA'</b>	<b>CODICI ATECO 2007</b>	<b>LIMITE RICAVI E COMPENSI</b>	<b>PERCENTUALE DI REDDITIVITA'</b>
<b>Industrie alimentari e delle bevande</b>	Da codice10 a codice 11	35.000	40,00%
<b>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	Codice 45 da codice 46.2 al 46.9 da codice 47.1 a codice 47.7 codice 47.9	40.000	40,00%
<b>Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande</b>	Codice 47.81	30.000	40,00%
<b>Commercio ambulante di altri prodotti</b>	Codice 47.82 e codice 47.89	20.000	54,00%
<b>Costruzioni e attività immobiliari</b>	Codici 41 – 42 – 43 e codice 68	5000	86,00%
<b>Intermediari del commercio</b>	Codice 46.1	15000	62,00%
<b>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>	Codici 55 e 56	40000	40,00%
<b>Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi</b>	Codici 64 – 65 – 66 - 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75- 85 – 86 – 87 – 88	15.000	78,00%

<b>Altre attività economiche</b>	Codici 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92	20000	67,00%
----------------------------------	--	-------	--------

**TABELLA CALCOLI CONVENIENZA: CONFRONTO TRA NUOVO REGIME AGEVOLATO ED EX REGIME DEI MINIMI PROFESSIONISTA CON CASSA DI PREVIDENZA**

<b>NUOVO REGIME AGEVOLATO</b>	<b>EX REGIME DEI MINIMI</b>
Compensi Euro 15.000	Compensi meno spese euro 15.000
Cassa di Previdenza euro 2.000	Cassa di Previdenza euro 2.000
Reddito da dichiarare (15.000 x 78% - cassa previdenza 2000 euro) = euro 9.700	Reddito da dichiarare (15.000 - cassa previdenza 2.000 euro) = euro 13.000
Imposta 15% euro 1.455	Imposta 5% euro 650

**PROFESSIONISTA ISCRITTO GESTIONE SEPARATA CHE FRUISCE DELLA RIDUZIONE DI UN TERZO**

<b>NUOVO REGIME AGEVOLATO</b>	<b>EX REGIME DEI MINIMI</b>
Compensi EURO 15.000	Compensi meno spese euro 15.000
<b>Cassa di Previdenza 15.000 X 78%/3 X 30.72% = euro 1.198</b>	<b>Cassa di Previdenza euro 4.608</b>
Reddito da dichiarare (15.000 x 78%/3 - cassa previdenza 1.198 euro) = euro 2.702	Reddito da dichiarare (15.000 - cassa previdenza 4.608 euro) = euro 10.392
<b>Imposta 15% su 2.702 = euro 405</b>	<b>Imposta 5% su 10.392 euro 520</b>

Da una prima analisi il vecchio regime dei minimi risulta in via generale più appetibile; solo nel caso in cui il contribuente può usufruire della riduzione per le start up (riduzione a 1/3 del reddito) il nuovo regime risulta favorevole.

Per le attività professionali si segnala comunque il limitato valore dei compensi previsti come requisito (15.000 euro per il nuovo regime contro i 30.000 dei vecchi minimi).

Ai fini poi del calcolo di convenienza debbono essere tenuti in considerazione gli effettivi costi sostenuti dal contribuente che nel nuovo regime non vengono dedotti analiticamente in quanto il reddito è determinato attraverso l'applicazione di una percentuale stabilita dalla norma ai compensi percepiti (nel vecchio regime dei minimi invece tali costi erano detraibili per l'effettivo importo sostenuto).

### **CONFRONTO TRA COMMERCIANTE CHE OPTA PER IL REGIME DEI NUOVI MINIMI E COMMERCIANTE CHE SCEGLIE IL REGIME SEMPLIFICATO**

<b>NUOVO REGIME AGEVOLATO</b>	<b>REGIME SEMPLIFICATO</b>
Ricavi EURO 30.000	Ricavi meno spese (30.000-20.000) = euro 10.000
<b>Previdenza minimale 3.500</b>	<b>Previdenza minimale 3.500</b>
Reddito da dichiarare (30.000x40% - previdenza 3.500 euro) = euro 8.500	Reddito da dichiarare (10.000 - previdenza 3.500 euro) = euro 6.500
<b>Imposta 15% su 8.500 = euro 1.275</b>	<b>Imposta IRPEF ordinaria zero per effetto delle detrazioni</b>

### **CONFRONTO TRA COMMERCIANTE INGROSSO CHE OPTA PER IL REGIME DEI NUOVI MINIMI IN START UP E COMMERCIANTE CHE SCEGLIE IL REGIME SEMPLIFICATO**

<b>NUOVO REGIME AGEVOLATO</b>	<b>REGIME SEMPLIFICATO</b>
Ricavi EURO 40.000	Ricavi meno spese (40.000 - 26.000) = euro 14.000
<b>Previdenza minimale: ZERO</b>	<b>Previdenza minimale 3.500</b>
Reddito da dichiarare (40.000 x 40%/ ) = euro 5.333 – INPS 22% = EURO 4.160	Reddito da dichiarare (14.000 -cassa previdenza 3.500 euro) INPS = euro 10.500
<b>Imposta 15% su 4.160 = euro 624</b>	<b>Imposta IRPEF da pagare su imponibile euro 10.500</b>

In conclusione ogni analisi di convenienza deve essere valutata caso per caso; tuttavia è evidente che il nuovo regime potrebbe essere più conveniente rispetto al

regime ordinario di tassazione soprattutto nel caso di attività d'impresa in start up per la possibilità di non pagare i contributi INPS sul reddito minimale e per la riduzione ad 1/3 del reddito .

5 marzo 2015  
CELESTE VIVENZI